

TRIBUNALE DI MILANO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale
riunito in persona dei giudici:

Bartolomeo Quatraro
Mauro Vitiello
Roberto Fontana

presidente
giudice rel.
giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 63481/07 del ruolo generale, in relazione alla domanda di omologazione del concordato preventivo proposto [redacted], con sede in Milano, [redacted] in persona del legale rappresentante rag. [redacted], rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Giusto e Alessandra Ramadori ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Milano, via Carducci n. 17;

Con ricorso depositato il 17 maggio 2007 la [redacted] ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, proponendo il pagamento integrale delle spese della procedura e dei crediti privilegiati, oltre alla soddisfazione dei chirografari nella misura del 15%, il tutto entro il termine di centoventi giorni dalla definitività del decreto di omologazione.

Verificata l'esistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenuto conto delle attestazioni contenute nella relazione prevista dall'art. 161, comma 3 l. fall., con decreto depositato il 1° giugno 2007 il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura.

La società debitrice ha depositato nei termini assegnati la somma per le spese della procedura.

All'adunanza dei creditori, svoltasi in data 24 settembre 2007, è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, avendo votato favorevolmente, rispetto alla proposta di concordato, i creditori chirografari per un ammontare di crediti pari a complessive euro 3.200.740,41, corrispondenti alla maggioranza dei crediti ammessi al voto (il cui ammontare complessivo equivale ad euro 5.358.682,71); il tribunale ha quindi dichiarato l'intervenuta approvazione del concordato

con decreto emesso in data 27 settembre 2007, contestualmente fissando l'odierna udienza per l'omologazione, all'esito della quale, in mancanza di opposizione alcuna, osserva quanto di seguito esposto.

La proposta concordataria non prevede alcuna suddivisione dei creditori in classi; una volta verificato il raggiungimento della maggioranza prescritta per l'approvazione, quindi, resta da valutare, oltre alla regolarità della procedura, l'effettiva possibilità di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura prospettata dalla società debitrice.

Posto che non è riscontrabile alcun profilo di illegittimità nella progressione della procedura, va rilevato che il piano concordatario si caratterizza per il reperimento delle risorse necessarie per la sua attuazione previo intervento della società controllante [REDACTED] e la messa a disposizione da parte sua di nuova finanza per complessive euro 880.000,00.

IL CASO.it


Il commissario giudiziale, nel suo parere ex art. 180, co. 2° l.f., rileva che il reale fabbisogno concordatario ammonterebbe ad euro 935.596,00, da cui uno scostamento rispetto alla previsione in base alla quale la somma erogata dalla controllante sarebbe idonea a garantire il pagamento dei chirografari nella percentuale del 15%.

Rispetto a tale rilievo del commissario si impongono alcune considerazioni di carattere generale.

Anche alla fase dell'omologazione è applicabile il principio di cui all'ultimo comma dell'art. 173 l. fall., che prevede la necessità di arrestare la procedura di concordato in ogni ipotesi in cui sia riscontrata la sopravvenuta carenza di una delle condizioni sostanziali di ammissibilità della procedura, tra le quali è da ricomprendere anche l'attuabilità del piano nei termini in cui è stato presentato.

Non v'è dubbio che tale possibilità prescindendo dalla presentazione di opposizioni all'omologazione che vertano sul tema della fattibilità, proprio per l'inequivoco tenore della norma di cui all'art. 173 l. fall., il cui mantenimento nel decreto n. 169/07 assume un significato non disattendibile.

Se infatti è vero che la disciplina scaturita dal decreto cd. correttivo è destinata ad esser applicata alle sole procedure aperte successivamente al 1° gennaio 2008, non v'è dubbio che da essa possano



trarsi elementi di interpretazione della normativa attualmente vigente, laddove essa sia lacunosa e si presti ad interpretazioni in linea con il testo adottato dal legislatore nell'ultima sistemazione normativa.

Quest'ultimo rilievo, se vale per affermare la vigenza, o permanenza, del principio che impone al tribunale di valutare d'ufficio la fattibilità del piano concordatario, e lo obbliga ad arrestare la procedura in caso di valutazione negativa in merito al presupposto sostanziale in parola, in applicazione, appunto, del principio del principio di cui all'art. 173 u. co. I. fall., induce tuttavia ad una considerazione ulteriore, che è quella secondo la quale l'operatività del principio debba essere condizionata. quanto alla fase dell'omologazione, dal tenore letterale dell'art. 180 I. fall., così come riformulato dal decreto correttivo.

Non può infatti disattendersi che il decreto n. 169/07 abbia allineato la disciplina del giudizio di omologazione del concordato preventivo a quella dell'analoga fase del concordato fallimentare prevedendo, all'art. 180 I. fall., che il tribunale, in mancanza di opposizioni, debba omologare il concordato *"verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione con decreto motivato non soggetto a gravame"*, con ciò esprimendo una indicazione a supporto della tesi che interpreta l'attuale testo dell'art. 180 secondo principi che limitano il potere del tribunale di valutare d'ufficio la fattibilità del piano.

Da quanto esposto consegue che, perché sia possibile che l'organo giurisdizionale arresti la procedura di concordato ai sensi dell'art. 173, u. co. I. fall., e quindi rigetti la domanda di omologazione all'esito di una valutazione di non fattibilità del piano che prescindendo da opposizioni presentate da altri soggetti, devono sussistere due condizioni.

La prima è che il peggioramento delle prospettive di attuazione del piano concordatario deve essersi verificato in epoca successiva all'approvazione della proposta da parte dei creditori.

In tali casi è doveroso, per il tribunale, tutelare l'interesse dei creditori (pregiudicati dal fatto di essersi espressi in relazione ad una proposta non più valida né attuale), arrestando la procedura e quindi rigettando la domanda di omologa.



La seconda è che lo scostamento delle prospettive di realizzazione della proposta, rispetto a quelle sulle quali si è imperniata l'approvazione, deve essere significativo e non di scarsa rilevanza.

Tale principio è confermato dalla nuova disciplina della risoluzione del concordato (art. 186 l. fall., nella sua nuova formulazione ex d. lgs. n. 169/07).

IL CASO.it

Ciò detto e venendo alla fattispecie in esame, va rilevato *in primis* come lo scostamento tra la somma messa a disposizione dei creditori dalla capogruppo ed il fabbisogno del concordato fosse già stato evidenziato dal commissario, negli identici termini in cui risulta rilevato nel parere previsto dall'art. 180 l. fall., nel parere ex art. 172 l. fall. e nel corso dell'adunanza dei creditori.

Sotto questo profilo, dunque, non è sopravvenuta alcuna esigenza di tutelare l'interesse dei creditori, che già al momento dell'inizio delle operazioni di voto hanno avuto la possibilità di valutare la convenienza della proposta concordataria sulla base della sua concreta fattibilità, esplicitata in termini peggiorativi rispetto a quelli di cui alla proposta originaria, e quindi di esprimere il loro voto in modo informato e consapevole.

Quanto infine ad ulteriori rilevi formulati dal commissario nella sua relazione ex art. 180 l. fall., inerenti alla mancanza di una garanzia idonea a dare certezza del mantenimento degli impegni da parte della società capogruppo, essi devono ritenersi non pertinenti, se valutati in rapporto natura marcatamente negoziale che l'istituto del concordato preventivo ha acquisito e seguito dei recenti interventi di riforma.

Per le ragioni esposte il concordato proposto da [REDACTED] deve essere omologato.

Trattandosi di un'ipotesi di concordato di natura conservativa e non liquidatoria, imperniato sull'erogazione di nuova finanza da parte di un soggetto diverso dalla società debitrice, non è necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale, dovendosi ritenere sufficiente la funzione di controllo del commissario giudiziale, e del comitato dei creditori, sull'esecuzione del concordato.


P.Q.M.


1. omologa il concordato preventivo proposto dalla [REDACTED]

2. dispone che per eventuali atti di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante della società debitrice debba munirsi del parere favorevole del commissario giudiziale, dando nel contempo informazione al giudice delegato; che nel caso di parere contrario del commissario, il legale rappresentante debba munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato;
3. dispone che i pagamenti ai singoli creditori siano effettuati, nel rispetto delle cause di prelazione, mediante bonifici bancari (ovvero, ove non possibile, con assegni circolari non trasferibili, previa autorizzazione del giudice delegato) che l'istituto bancario designato invierà direttamente agli interessati su richiesta del legale rappresentante della ██████████ che rimetterà al commissario ed al giudice delegato un elenco dei pagamenti effettuati;
4. dispone che al termine dell'incarico il legale rappresentante di ██████████ presenti il conto della gestione per l'approvazione del comitato dei creditori e richieda al giudice delegato gli opportuni provvedimenti per la chiusura della procedura;
5. riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, da effettuarsi nell'ambito dei soggetti disponibili a far parte dell'organo e su richiesta del commissario;
6. riserva al giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario.

IL CASO.it

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25 ottobre 2007


Il giudice estensore
Mauro Vitello


Il presidente
Bartolomeo Quatraro